

### **Misura 1.4 Piccola pesca costiera (art. 26 del Reg. (CE) n. 1198/2006)**

Per “**piccola pesca**” si intende la pesca praticata da navi di lunghezza f.t. inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati (tab. 3 allegato I Reg. CE 26/2004).

#### Aiuti ammissibili:

- tutti gli investimenti ammissibili a bordo;
- tutte le misure socioeconomiche per la gestione della flotta;
- premi ai pescatori e ai proprietari per:
  - migliorare la gestione e l'accesso alle risorse;
  - organizzare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione;
  - iniziative volontarie tese a ridurre lo sforzo di pesca;
  - uso di innovazioni tecnologiche;
  - migliorare la capacità professionale e la formazione per la sicurezza.

L'intensità dell'aiuto per gli investimenti a bordo dei pescherecci e la selettività è più favorevole ai pescherecci che praticano la pesca costiera rispetto al resto della flotta, come previsto al paragrafo 2, così come le condizioni di aiuto per la sostituzione del motore.

Il paragrafo 4 prevede, inoltre, **premi individuali ai pescatori e ai proprietari di pescherecci** e l'art. 37, lettera l), prevede finanziamenti per **le misure che contribuiscono agli obiettivi della piccola pesca costiera** di cui al paragrafo 4.

Per tali premi occorre tener presente che mentre le azioni indicate alle lettere d) ed e) possono essere realizzate individualmente, le azioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c), riguardano misure i cui obiettivi possono essere conseguiti solo se realizzate da singoli operatori che agiscono collettivamente, da organizzazioni che agiscono per loro conto o da altre organizzazioni riconosciute dagli Stati membri come più idonee per il conseguimento dei suddetti obiettivi.

Ad esempio, l'obiettivo di cui alla lettera a) “migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca” non può essere conseguito se la misura è attuata solo da uno o anche da diversi pescatori e proprietari di pescherecci. Tale misura necessiterebbe del sostegno attivo di tutti i soggetti interessati nella zona di pesca definita.

A tal riguardo, anche se l'operazione è attuata da un'organizzazione che agisce per loro conto, il finanziamento di cui al paragrafo 4, copre il premio concesso ai membri dell'organizzazione che partecipano all'operazione stessa. Le spese sostenute dall'organizzazione per l'operazione il questione possono essere finanziate ai sensi dell'articolo 37, lettera l), che finanzia, comunque, solo le spese sostenute dai pescatori e dai proprietari di pescherecci che vi partecipano.

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi.

#### **Soggetti ammissibili a finanziamento**

Pescatori, proprietari o armatori di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera.

#### **Area interessata**

Territorio regionale.

#### **Criteri di ammissibilità**

- L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale di riferimento.
- Il pescatore deve essere stato imbarcato, su imbarcazioni di piccola pesca costiera iscritte nel Compartimento marittimo regionale, per almeno 75 giorni nel periodo di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
- Le imbarcazioni da pesca devono avere una lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, e non devono riportare sulla licenza di pesca nessuno degli attrezzi trainati di cui alla tabella 3 dell'allegato I del Reg. CE 26/2004 come modificato dal Reg. CE 1799/06.
- Nei casi di cui alle lettere a) e c), paragrafo 4 dell'art.26 del Reg. CE 1198/2006, il numero di imbarcazioni aderenti all'iniziativa deve rappresentare il 70% delle unità della piccola pesca costiera iscritte nel/i compartimento/i dell'area per la quale si richiede l'intervento (o, in alternativa, la capacità di pesca delle imbarcazioni aderenti deve rappresentare il 70% del totale registrato nell'area

d'intervento). Tale valore può essere anche relativo ad uno o più attrezzi da pesca di cui si vuole diminuire lo sforzo di pesca su una determinata specie.

- L'imbarcazione da pesca deve essere in esercizio da almeno 3 anni e non essere in disarmo da più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo i casi di pescherecci danneggiati per cause non imputabili al beneficiario (es. meteomarine) e certificate dall'Autorità marittima, o di pescherecci in arresto temporaneo.
- In caso di domande collettive, almeno il 70% dei richiedenti deve soddisfare i requisiti richiesti.
- Applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

#### **Criteri di selezione**

- Iniziative volte a migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca.
- Iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca.
- Iniziative certificate di prodotto o di processo.
- Progetti volti a migliorare la sicurezza dei lavoratori a bordo.
- Progetti volti a migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza.
- Iniziative relative a prodotti ittici di nicchia.
- Nel caso di cui alle lettere a), b) e c) paragrafo 4 dell'art. 26 del Reg. CE 1198/2006, maggiore percentuale di rappresentatività.
- Interventi che prevedono integrazioni di filiera.